



Università
per Stranieri
di Perugia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA
DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA
DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA**

(Testo emanato con D.R. n. 244 del 31.07.2019)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Titolo I

Ambito applicativo, programmazione, attivazione della copertura di posti di ruolo

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e di chiamata diretta ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005) e nel rispetto dello Statuto e del Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia.

Articolo 2 - Programmazione

1. L'Università procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, previa verifica delle risorse finanziarie e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010 e del Decreto Legislativo 49/2012.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti di professore di ruolo da ricoprire.
3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al precedente comma 1, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo stesso.
4. Fino al 31 dicembre 2019 l'Ateneo può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per ricoprire i posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L. 240/2010. Dal 1 gennaio 2020 l'Università potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di ricercatori ex art. 24 comma 5 lettera b) nel ruolo dei professori associati. Sono fatte salve eventuali ulteriori proroghe e deroghe disposte dalla legge.

Articolo 3 – Attivazione della procedura



1. Il Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, propone al Senato per il parere e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, la copertura di posti di prima e seconda fascia, in funzione delle necessità didattico-scientifiche ed in coerenza con le esigenze complessive dell'Ateneo, in particolare con il piano strategico pluriennale.
2. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
3. Nella proposta il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 o comma 4, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia rivolta ai ricercatori a tempo determinato 'senior' in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la seconda ovvero per la prima fascia;
 - d) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Per le procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6, deve essere prevista una specifica motivazione rafforzata in ragione del carattere di eccezionalità della procedura. Le procedure di cui alla presente lettera d), allo stato attuale, sono prorogate sino al 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Sono fatte salve eventuali ulteriori proroghe e deroghe. Sono assicurate, in presenza di una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata in trattazione, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il trattamento economico previsto, nonché le modalità di copertura finanziaria;
 - c) il settore concorsuale di cui al DM 855/2015 e successive modificazioni per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
 - f) gli standard qualitativi di cui al DM 04.08.2011, n. 344 e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, garantendo in ogni caso un'adeguata ampiezza del profilo delineato;
 - g) l'indicazione dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche diverse dalla lingua inglese, in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;



Università
per Stranieri
di Perugia

- h) l'indicazione dell'eventuale seminario scientifico da svolgersi in italiano oppure tutto o in parte in inglese, con modalità che permettano la partecipazione di una platea di uditori. Il seminario consisterà nella presentazione dell'attività di ricerca del candidato e avrà una durata massima di 45 minuti.
- i) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4 e dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12.



Titolo II

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, Legge 230/2005

Articolo 4 – Procedura

1. Le chiamate dirette sono uno strumento di accesso alla carriera accademica, riservato a soggetti in possesso di specifici requisiti, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9 della Legge 230 del 2005.

Il reclutamento è diretto e prende avvio con una proposta nominativa che l'Ateneo invia direttamente al Ministero. I soggetti così chiamati dall'Università sono valutati dal Ministero e sottoposti al parere delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale.

2. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.

3. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La delibera deve contenere:

- a) l'indicazione, debitamente motivata, dell'adozione della modalità di reclutamento in oggetto;
- b) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;
- c) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui al punto b.;
- d) il settore concorsuale;
- e) la modalità di copertura finanziaria.

Articolo 5 – Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione e inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.

2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.



Titolo III

Procedura di copertura dei posti per chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 o comma 4, della legge n. 240/2010

Articolo 6 – Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'art. 18, comma 1 o comma 4, della legge 240/2010, si procede mediante bando pubblico emanato dal Rettore e pubblicato all'Albo Ufficiale, sulla pagina web riferita al Servizio Personale Docente dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti da ricoprire;
 - b. l'indicazione del ruolo da coprire;
 - c. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d. il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
 - e. le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - f. le informazioni sui diritti e sui doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale. È fatto salvo il trattamento economico in godimento nel caso di professore già in servizio presso il medesimo Ateneo o altro Ateneo;
 - g. i requisiti di ammissione;
 - h. il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
 - i. la previsione dello svolgimento di seminario scientifico;
 - j. l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato qualora richiesto e dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
 - k. le modalità di svolgimento delle procedure di selezione;
 - l. la previsione della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e delle altre attività inquadrate nel curriculum secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
 - m. il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 7 – Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 - a. studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, oppure per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;



- c. professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, oppure ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

2. L'Ateneo emette altresì bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'art.18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Alle relative procedure possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio presso l'Università per Stranieri di Perugia, o non sono stati titolari di assegni di ricerca né iscritti a corsi universitari della medesima Università.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 8 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.

2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da almeno tre professori ordinari appartenenti al medesimo settore concorsuale messo a concorso. Almeno un professore è afferente, ove possibile, al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge ai settori scientifico-disciplinari compresi nel macrosettore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve prevedere, ove possibile, almeno un commissario per ogni settore. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai professori ordinari per le procedure relative a posti di professore ordinario, oppure ai professori ordinari e associati per le procedure relative a posti di professore associato.

La Commissione è individuata secondo le seguenti modalità:

- un componente, non in servizio presso l'Ateneo, su designazione diretta del Consiglio del Dipartimento;
- i restanti componenti ugualmente esterni sorteggiati all'interno di una rosa di almeno quattro nominativi, proposti dal Consiglio del Dipartimento interessato.

Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori ordinari che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.



A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, il Dipartimento dovrà acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e provvedere ai relativi controlli.

Nell'indicazione dei componenti da parte del Consiglio di Dipartimento si terrà conto, ove possibile, anche del principio di equilibrata composizione di genere, secondo le indicazioni contenute nella Legge n. 215 del 23 novembre 2012. Il Consiglio di Dipartimento, a tal fine, ove possibile, includerà nella rosa di almeno quattro nominativi almeno due aspiranti commissarie di genere femminile.

3. I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore ordinario con un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, per la sostituzione si procederà con sorteggio fra i restanti nominativi proposti dal Dipartimento.

5. Le operazioni di sorteggio sono effettuate ad opera degli uffici amministrativi garantendo la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio, secondo il seguente iter: la delibera del Dipartimento è trasmessa tempestivamente al Servizio Personale Docente dell'Area Risorse Umane dell'Università che organizza il sorteggio in seduta pubblica avvalendosi di una Commissione composta da due funzionari del personale tecnico-amministrativo e da un delegato del Rettore. Si procede all'estrazione di n. 2 nominativi, e ad un terzo nominativo come supplente. Qualora l'esito dei sorteggi non rispetti il principio di equilibrata composizione di genere, secondo le indicazioni contenute nella Legge 23 novembre 2012, si procede a sorteggiare ulteriori nominativi sino al soddisfacimento del requisito previsto.

6. L'incarico di commissario in un concorso locale è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

7. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico di Ateneo.

8. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsultazione di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsultazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento. Il termine dei dieci potrà essere derogato esclusivamente per particolari esigenze straordinarie e comunque non potrà essere inferiore a sette giorni.

9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

10. I componenti la Commissione possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

11. La Commissione deve concludere i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di 1 mese. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano



imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo termine, non superiore a 30 giorni, per la conclusione dei lavori.

Articolo 9 – Criteri di valutazione

1. La valutazione comparativa è finalizzata ad individuare i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
2. La commissione effettua la valutazione comparativa, esprimendo un giudizio motivato sulla base:
 - delle pubblicazioni scientifiche;
 - del curriculum;
 - dell'attività didattica dei candidati (ivi incluso il seminario scientifico eventualmente previsto dal bando);
 - della conoscenza di una lingua straniera, qualora richiesta dal bando, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
3. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri, stabiliti nel rispetto degli standard di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento, dovranno far riferimento ai seguenti principi generali:
 - profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che all'estero;
 - attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;
 - attività gestionali, attività istituzionali, organizzative, di innovazione e di sviluppo svolte sia a livello di Ateneo che di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale. Saranno considerati la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia e specificità.
4. Le eventuali prove: seminario scientifico e di accertamento della conoscenza della lingua straniera sono svolte in seduta pubblica. È facoltà della Commissione prevedere che il seminario scientifico sia svolto nella lingua straniera eventualmente richiesta dal bando; la data e l'orario della convocazione, se previste, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, sono pubblicati sul sito di Ateneo con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a venti giorni. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati. La valutazione del seminario concorre alla valutazione complessiva svolta dalla commissione.
5. I criteri adottati sono pubblicati nel sito web dell'Università. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori. Solo a partire dalla riunione successiva la Commissione prende visione delle domande di partecipazione pervenute ed in conformità ai criteri adottati valuta ciascun concorrente.
6. Al termine dei lavori, la commissione individua il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, attraverso la formulazione per ciascun candidato di un giudizio individuale e di uno complessivo comparativo finale. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei verbali al Responsabile del Procedimento Amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia per il controllo



di regolarità. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono pubblicati sul portale di Ateneo.

Articolo 10 – Chiamata del candidato vincitore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la proroga eventualmente concessa dal Rettore per motivate esigenze. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.

3. Qualora entro trenta giorni dal provvedimento di approvazione degli atti il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.



TITOLO IV

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010

Articolo 11 – Attivazione della procedura e proposta della Commissione

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza dei professori ordinari e associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica alla seconda fascia ovvero alle funzioni superiori, di cui all'art. 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta. Il Dipartimento non può attivare la procedura per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Dipartimento, nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto in riferimento a quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m.i.. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto.
3. Nella medesima seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, composta da 3 membri, di cui almeno due esterni, rispettando la seguente composizione: 3 professori di I fascia o 2 professori di I fascia e 1 professore di II fascia, afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macrosettore.
4. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori di I o II fascia che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, il Dipartimento dovrà acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e provvedere ai relativi controlli.
5. Nell'indicazione dei componenti da parte del Consiglio di Dipartimento si terrà conto, ove possibile, anche del principio di equilibrata composizione di genere, secondo le indicazioni contenute nella Legge 23 novembre 2012.
6. La Commissione proposta dal Dipartimento ai sensi dei commi precedenti viene nominata dal Rettore dopo l'approvazione dell'attivazione della procedura da parte del Senato e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Funzionamento e attività della Commissione di valutazione

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro un mese dalla data del provvedimento di nomina. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il



Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

3. La Commissione, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m.i.

4. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 13 – Chiamata in ruolo del professore Associato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di professore associato con provvedimento del Rettore.

4. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



TITOLO V

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010

Articolo 14 – Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente alla proposta da parte del Dipartimento della copertura di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore ordinario e associato di professori associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 legge 240/2010.
2. La proposta del Dipartimento contiene una motivazione rafforzata in ragione del carattere di eccezionalità della procedura. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva la proposta medesima, autorizzando l'avvio della procedura.
3. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a quindici giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
5. Nel caso di una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura di chiamata, il Consiglio del Dipartimento delibera che l'intera platea degli aventi diritto sia avviata alla procedura valutativa di tipo comparativo avanti alla Commissione di cui ai commi successivi, in condizioni di parità.

Articolo 15 – Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.
3. La procedura di valutazione è effettuata in base ai criteri di valutazione previsti dal bando secondo quanto previsto dall'articolo 3 e seguenti.
4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo, o il vincitore nel caso di più candidati, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento dovrà attenersi per la proposta di chiamata. In caso di pluralità di candidati la Commissione è chiamata ad una motivazione rigorosa che dia conto in concreto degli elementi sui quali la stessa ha fondato il proprio giudizio.



5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 16 – Chiamata in ruolo del Professore associato o ordinario

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario e di professori ordinari e associati nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la proroga eventualmente concessa dal Rettore per motivate esigenze. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, o vincitore nel caso di più candidati, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2, il Dipartimento non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
6. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento di appartenenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



TITOLO VI

Chiamata di idonei ai sensi della legge 210/1998, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, legge 240/2010

Articolo 17 – Procedura di chiamata

1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di professore associato.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal MIUR.

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione in relazione alle procedure di reclutamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.
2. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il "Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 180 del 30.07.2012.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.